

**ESENTE**

sent 2807/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sezione V, dott. Gabriella Caiazzo ha emesso la seguente  
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44198 dell'anno 2014 del ruolo generale  
tra

M. D. F. titolare della ditta individuale "C. M."  
elettivamente domiciliato in Roma Via F. n. presso lo studio F.  
rappresentato e difeso dall'Avv. A. A. per delega in atti

- ATTORE -

E

U. A. in persona del legale rappresentante pro-tempore  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Mirabello n. 17 presso lo studio degli Avv. ti  
Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che lo rappresentano e difendono per delega in atti

- CONVENUTA -

B. R.  
B. A.

- CONTUMACI -

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 19 maggio 2015

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

M. D. F. titolare della ditta "C. M." quale cessionaria del  
credito ho chiesto il risarcimento del maggior danno al veicolo Bmw tg. ed assicurato presso la E. in relazione al sinistro verificatosi il giorno  
31.1.2014 in Roma F. M.

Ha dedotto l'attore che Gisfan Elen, proprietaria e conducente del predetto veicolo  
BMW, percorreva F. M. allorquando B. A. alla guida del  
veicolo Mercedes tg. di proprietà di B. ed assicurato  
presso U. uscendo in retromarcia da una parcheggio per immettersi in F.  
M. nella medesima direzione di marcia, urtava il veicolo Bmw.

I conducenti sottoscrivevano il modulo cai.

La compagnia U. S. in data 31.3.2014 offriva per il risarcimento la somma di euro  
1.560,00 comprensiva di euro 260,00 di onorari e tale importo doveva ritenersi  
incongruo all'integrale soddisfo dei danni subiti.

Chiedeva quindi accertarsi la responsabilità di A. B. per il sinistro e  
condannarsi i convenuti in solido al risarcimento nella maggior somma di euro 2.367,26  
già detratta la somma di euro 1.300,00 ricevuta oltre euro 700,00 per il fermo tecnico.

La compagnia convenuta contestava la domanda, rilevando che il veicolo indicato sul  
preventivo e sulla fattura prodotta come BMW serie non corrispondeva a quello  
coinvolto nel sinistro corrispondente al diverso modello BMW serie come  
risultante dalle ricerche effettuate presso la Bmw con il numero di telaio.

Dalle stesse ricerche era inoltre emerso che il veicolo era stato immatricolato nell'anno  
2004, quando la versione serie 3 E90 non vi era ancora e non nell'anno 2008, come  
indicato dall'attore. Al diverso modello di veicolo corrispondeva quindi un diverso  
costo dei pezzi di ricambio.

Contestava inoltre i costi di riparazione e la pertinenza delle riparazioni al cofano posteriore ed alla traversa del paraurti, indicati nella fattura.

Non si sono costituiti in giudizio F. [redacted] B. [redacted] e A. [redacted] B. [redacted]

L'istruttoria si è svolta con la produzione di documenti e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2015.

Si osserva preliminarmente che la compagnia convenuta nulla ha eccepito in ordine all'obbligazione risarcitoria, deducendo di avere corrisposto il dovuto.

Sul punto risulta documentalmente che, per il sinistro del 31.1.2014, in seguito alla richiesta di risarcimento del danno, il giorno 14.3.2014 la vettura è stata sottoposta alla valutazione del fiduciario della compagnia il quale, nella propria stima, ha identificato il veicolo con la targa [redacted] ed il numero di telaio "[redacted]", ha indicato la data di immatricolazione "1.1.2004" ed il modello "BMW serie 3 E46", ha stimato il danno in euro 1.260,00 oltre iva ed oltre fermo tecnico per giorni quattro ed ha precisato che nel preventivo prodotto la vettura era stata erroneamente indicata.

Tanto premesso, si osserva che la liquidazione da parte della compagnia è avvenuta in ragione dei danni accertati e la parte attrice non ha contestato la perizia, essendosi limitata a dedurre la sussistenza di danni per euro 3.667,26 sulla base della fattura n. [redacted] del 3.4.204 da essa stessa emessa ed allegata in atti, inidonea a prova i maggiori danni e la loro quantificazione.

Né del resto, l'istante ha idoneamente documentato la diversa individuazione del tipo di veicolo che, come visto, è stato contestato dalla convenuta, avendo prodotto in atti la fotocopia di un documento redatto in lingua rumena e recante, nella pagina allegata sub-1) due caselle completate, una prima con la data del 14.8.2008 ed indicazione del nominativo "P. [redacted] I. [redacted] M. [redacted]" ed una seconda con la data del 18.8.2011 con indicazione del nominativo "G. [redacted] E. [redacted]", inidoneo a documentare la data di immatricolazione.

Inoltre sulla fotocopia della pagina 2 del medesimo documento allegato il veicolo è identificato come BMW [redacted] con indicazione del numero di telaio [redacted] e dell'anno "2004".

Ciò posto, considerato che la compagnia convenuta ha contestato i costi richiesti in riferimento alla diversa tipologia del veicolo, non corrispondente a quello stimato e che l'istante sul punto nulla ha dedotto né provato, la domanda di risarcimento dei maggiori danni non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza

-rigetta la domanda come formulata dalle M. [redacted] D. [redacted] F. [redacted]

-condanna M. [redacted] D. [redacted] F. [redacted] al pagamento in favore della compagnia convenuta delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 15 giugno 2015

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

26.6.15  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Sabina Mori